



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: CONFERENZA DI SERVIZI

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione II), n. 15824 dd. 27 agosto 2025 – la conferenza di servizi convocata ex artt. 14 e 14 bis della L. 241/1990 è volta alla concentrazione in unica sede di tutti (ma solo dei) procedimenti e delle competenze di carattere decisionale; il parere ARPA è un parere tecnico ambientale non previsto nella conferenza di servizi

La vicenda riguarda l'avvenuta impugnazione da parte di un'associazione di operatori del mercato e di alcuni residenti di un provvedimento comunale di approvazione di un progetto relativo alla realizzazione di un intervento giubilare, definito "essenziale", contestato sotto vari profili, tra cui l'asserita violazione degli artt. 14 e 14-bis della l. n. 241/1990 in ragione del ritenuto mancato coinvolgimento nella conferenza di servizi di "diverse Amministrazioni interessate" (tra cui il Distretto di Polizia, un Istituto e un asilo nido aventi sede in quell'area, l'INAIL, l'Ente Parco Regionale Urbano che insiste nella zona e l'ARPA, nonché alcune strutture regionali competenti).

La decisione in argomento è interessante perché ribadisce che l'istituto della conferenza dei servizi di tipo decisorio, per come disciplinata in un'ottica di semplificazione ed accelerazione dell'attività amministrativa, è volta alla concentrazione, in un unico contesto, dei procedimenti e delle competenze decisionali di una pluralità di amministrazioni coinvolte, per cui il provvedimento finale, assunto e concordato sulla base degli assensi espressi in conferenza, costituisce una decisione pluristrutturata che sostituisce tutte le determinazioni che singolarmente le varie amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto assumere. Ne consegue che devono essere formalmente invitati alla conferenza di servizi solo gli enti ed i soggetti pubblici che, in forza di legge, statale e regionale, o di regolamento, siano chiamati ad emettere gli atti di intesa, autorizzazioni, nulla osta, concessioni, concerti, permessi o atti di assenso, richiesti dal procedimento in corso e non altri. In sostanza, la partecipazione alla conferenza di servizi da parte di un'amministrazione è subordinata alla titolarità di un potere-dovere ad emettere gli atti /assensi previsti e non anche alla sussistenza di un generico interesse in ordine all'oggetto del procedimento.

La sentenza chiarisce che alla conferenza contestata avevano preso parte i Municipi III e IV di Roma Capitale, i quali - come organismi di governo del territorio, di partecipazione e di consultazione – dovevano ritenersi rappresentare interamente le comunità di riferimento (residenti, attività commerciali e scuole) ed i relativi interessi, mentre gli ulteriori soggetti evocati in ricorso erano carenti di un reale diritto di partecipazione. In particolare, in considerazione della tipologia del progetto da realizzare doveva ritenersi non necessaria la convocazione del Parco Regionale Urbano in quanto l'intervento ricadeva su strade già esistenti senza alcun impatto sulle aree verdi; parimenti non coinvolti dalla realizzazione del *black point* gli istituti scolastici individuati, che si trovano su aree non interessate dal progetto bensì solo limitrofe a quella coinvolta.

Relativamente all'ARPA, la sentenza ribadisce che l'Agenzia ha una competenza precipua limitata alla tutela ambientale (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 284), assumendo rilievo dirimente ai fini della legittimità del suo mancato coinvolgimento la circostanza che, per l'approvazione del progetto non erano necessari pareri tecnici ambientali, circostanza incontestata tra le parti. Per quanto riguarda la Regione, il Giudice, negando la sussistenza di violazione nell'aver convocato "la sola struttura denominata *Ufficio Rappresentante Unico Conferenze dei Servizi*", precisa che laddove il coinvolgimento di altre strutture della Regione avesse determinato un differimento del termine di conclusione dell'iter, si sarebbe verificato un pregiudizio per l'interesse pubblico al celere svolgimento della conferenza semplificata non giustificata da alcuna reale esigenza, fatto comprovato anche dalla circostanza che la Regione, resa edotta del progetto, non aveva ritenuto di dover esprimere alcun parere, tanto meno contrario.

Link: <https://mdp.giustizia->

amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202412361&nomeFile=202515824_01.html&subDir=Provvedimenti